



giugno 2025

taxnews

*Informazioni sulle novità
normative, di prassi e
giurisprudenza*

imposte dirette | iva e imposte indirette

Imposte dirette

- Artt. 5 e 6 L. n. 76/2025 - Partecipazione economica e finanziaria dei lavoratori
- Risposta ad interpello n. 131/2025 - Tassazione dei dividendi di fonte estera
- Risposta ad interpello n. 134/2025 - Modalità di utilizzo dei crediti d'imposta derivanti da interventi «edilizi»
- Ordinanza della Corte di Cassazione n. 10919 del 25.04.2025 - Per il riporto delle perdite rileva il regime vigente al momento di utilizzo
- Sentenza della Corte di Cassazione n. 19868 del 28.05.2025 - Condanne previste anche con credito non spettante se vi è prova documentale

IVA e imposte indirette

- Risposta ad interpello n. 115/2025 - Esercizio del diritto a detrazione IVA - omessa registrazione delle fatture di acquisto
- Circolare n. 5/E del 16.05.2025 - Trattamento del prestito o distacco di personale agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto





Artt. 5 e 6 L. n. 76/2025 - Partecipazione economica e finanziaria dei lavoratori

Con la L. 15.5.2025 n. 76, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 26.5.2025 n. 120, sono state introdotte specifiche disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese. In particolare, la nuova normativa - in vigore dal 10.6.2025 - disciplina la partecipazione gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori.

Per quanto concerne la partecipazione “economica e finanziaria”, essa si sostanzia nella possibilità di prevedere piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti. Tali piani possono individuare, oltre agli strumenti di partecipazione dei lavoratori al capitale della società, determinando le condizioni di tale partecipazione, anche l’attribuzione di azioni in sostituzione di premi di risultato; ferma restando la disciplina di cui all’articolo 1, commi da 184-*bis* a 189 della L. n. 208/2015. Per l’anno 2025 i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50% del loro ammontare.

Sempre per il 2025, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 182, della L. n. 208/2015, in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10% degli utili complessivi, effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali di cui all’articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2015, il limite dell’importo complessivo soggetto all’imposta sostitutiva disciplinata dal citato comma 182 è elevato a 5.000 euro lordi. Restano ferme le disposizioni dei commi da 183 a 189 dell’articolo 1 della L. n. 208/2015.



Risposta ad interpello n. 131/2025 - Tassazione dei dividendi di fonte estera

Con la risposta a interpello n. 131 del 13.05.2025 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di tassazione dei dividendi di fonte estera.

Il caso riguarda una società italiana avente una partecipazione di minoranza in una società marocchina che beneficia di un'esenzione dalle imposte sui redditi fino al 2025 e successivamente di un'imposizione a tasso ridotto dell'8,75%. In relazione ai dividendi erogati alla società italiana sono state applicate ritenute in uscita del 15% prima del 2023 e del 13,75% successivamente.

L'istante si domanda se i dividendi ricevuti nel 2024 siano da considerarsi o meno provenienti da un Paese a fiscalità privilegiata e pertanto chiede come determinare il livello nominale di tassazione applicabile in Italia (con cui confrontare il livello nominale di tassazione applicato all'estero) ed, in particolare, se si debba considerare solo l'Ires o anche l'Irap. L'istante chiede, inoltre, se, al fine di verificare il livello di tassazione applicato in Marocco, si debbano considerare anche le ritenute subite sui dividendi in uscita dal Marocco, che essendo pari al 13,75% ed al 15% risulterebbero sempre superiori al 50% dell'Ires nominale (ovvero al 12%).

Per quanto riguarda il primo quesito, l'Agenzia, richiamando la circolare 35/E/16 (emanata in vigore della precedente normativa ma tutt'ora valida al fine di chiarire come individuare il livello nominale di tassazione) e la successiva circolare 18/E/21, conferma che si debba avere riguardo esclusivamente all'aliquota nominale di tassazione Ires.

Circa il secondo quesito, ai fini dell'individuazione del livello nominale di tassazione, viene precisato che non rilevano le ritenute in uscita eventualmente applicate nello Stato estero.

Posto che la società marocchina gode di un'esenzione quinquennale e poi, dal 2025, beneficerà di un'imposizione ridotta all'8,75%, l'Agenzia conclude affermando che si è in presenza di uno Stato a fiscalità privilegiata.

I relativi dividendi saranno pertanto assoggettati a tassazione integrale ai sensi dell'articolo 89, comma 3, del Tuir, a meno che non si dimostri che «dalle partecipazioni non consegua l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato» oppure lo svolgimento di «un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali». In tale ultimo caso ottenendo l'esclusione dal reddito d'impresa del 50% dei dividendi.

Sui dividendi corrisposti che concorreranno integralmente alla formazione del reddito, non opererà la limitazione di cui all'art. 165, comma 10, del TUIR in termini di recuperabilità del credito per imposte pagate all'estero.

Risposta ad interpello n. 134/2025 - Modalità di utilizzo dei crediti d'imposta derivanti da interventi «edilizi»

Con la risposta a interpello n. 134 del 14.05.2025, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti indicazioni operative in merito alla gestione ed all'utilizzo dei crediti d'imposta derivanti dagli interventi agevolati ai sensi dell'articolo 119 del D.L. Rilancio (c.d. Superbonus), in particolare nell'ipotesi di un'operazione straordinaria di fusione per incorporazione seguita dalla cessione dei crediti ad un soggetto terzo.

In via preliminare, l'Agenzia richiama l'orientamento già espresso in precedenti documenti di prassi (interpelli n. 153 e 218 del 2023 e principio di diritto n. 4 del 2024), secondo cui la fusione per incorporazione determina una successione a titolo universale dell'incorporante nel complesso delle posizioni giuridiche attive e passive dell'incorporata, in base al combinato disposto degli artt. 2504-bis del c.c. e 172, comma 4, del D.P.R. n. 917/1986.



Di conseguenza, la società incorporante o risultante dalla fusione può utilizzare in compensazione, dopo l'operazione, i crediti che risultano nel cassetto fiscale dell'incorporata, a condizione che quest'ultima abbia già esercitato la "scelta F24". Il trasferimento di tali crediti dall'incorporata all'incorporante non configura, in tal caso, una nuova cessione. L'utilizzo in compensazione avviene mediante compilazione del modello F24 indicando:

- nel campo "CODICE FISCALE", il codice fiscale della società incorporante;
- nel campo "CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare", il codice fiscale della società incorporata, unitamente al codice identificativo "62 - SOGGETTO DIVERSO DAL FRUITORE DEL CREDITO".

L'Agenzia, specifica, poi, che il caso specifico oggetto di interpello presenta, peraltro, una configurazione diversa da quelle già esaminate. Ciò in quanto la società incorporata, Omega, ha stipulato, prima della fusione, un accordo quadro con un soggetto terzo, Beta, per la cessione di quote annuali dei crediti acquisiti. Dopo l'incorporazione da parte di Alfa, la titolarità delle quote non ancora cedute è passata a quest'ultima, ma le stesse non risultano visualizzabili nella piattaforma cessione crediti dell'incorporante. Le società istanti hanno, quindi, chiesto chiarimenti circa l'eventuale obbligo di comunicazione da parte di Alfa per le quote 2025, 2026 e 2027, nonché in merito alle modalità di utilizzo in compensazione di tali quote da parte di Beta.

L'Agenzia ha chiarito che la semplificazione prevista per la successione universale dell'incorporante nei crediti si applica solo quando è quest'ultima a utilizzare direttamente i crediti in compensazione. Diversamente, qualora i crediti debbano essere utilizzati da un soggetto terzo, cessionario in forza di un accordo antecedente alla fusione, occorre seguire una procedura distinta:

1. Gestione tramite Piattaforma Cessione Crediti

Alfa, in qualità di incorporante, dovrà previamente conseguire la titolarità dei crediti sulla propria piattaforma, rivolgendosi al Settore Gestione Tributi dell'Agenzia delle Entrate.

2. Cessione a favore del terzo

Una volta trasferiti formalmente i crediti sulla piattaforma, Alfa potrà cederli a Beta secondo le ordinarie modalità previste dal Provvedimento attuativo e dalla Guida alla Piattaforma Cessione Crediti.

3. Utilizzo in compensazione da parte di Beta

Il cessionario potrà quindi utilizzare i crediti in compensazione tramite modello F24, rispettando le scadenze e le istruzioni applicabili. In tal caso, Beta non dovrà indicare nel campo "CODICE FISCALE del coobbligato (...)" il codice fiscale di Omega, né il codice "62", in quanto non si configura una successione nei crediti ma una cessione post-fusione.

In conclusione, la risposta a interpello n. 134/2025 opera una distinzione netta tra l'utilizzo dei crediti Superbonus da parte della società incorporante, che subentra ex lege, e la cessione a terzi, che richiede la preventiva formalizzazione del trasferimento sulla piattaforma. La soluzione prospettata dalle istanti, che prevedeva una semplificazione nella compilazione dell'F24 da parte di Beta, non è stata dunque integralmente condivisa dall'Amministrazione Finanziaria.



Ordinanza della Corte di Cassazione n. 10919 del 25.04.2025 - Per il riporto delle perdite rileva il regime vigente al momento di utilizzo

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10919/2025, si è pronunciata sul regime di riporto delle perdite fiscali di cui all'articolo 84, commi 1 e 2, del TUIR, in considerazione delle numerose evoluzioni normative cui la disciplina è stata assoggettata nel corso degli anni.

Il caso riguarda nello specifico una società costituita nel 2004, diventata operativa nel 2005 a fronte dell'acquisizione di un ramo di azienda, che in sede di dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2011 scomputava per l'intero ammontare le perdite realizzate negli esercizi 2005, 2006 e 2007, ritenendo applicabile la disciplina di cui all'articolo 84, comma 2, del TUIR nella sua formulazione vigente nel 2005, che ammetteva il riporto delle perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta senza alcuna condizione restrittiva.

Nel caso di specie, la Corte ha stabilito che, con riferimento ai primi tre anni, la società non integrava il requisito della «nuova attività produttiva» (come introdotto dal D.L. n. 223/2006) in quanto costituita dall'acquisizione di un ramo d'azienda da parte di altra società esercente la medesima attività. Con la conseguenza che la società poteva avvalersi del solo regime generale di deducibilità delle perdite entro il limite dell'80% (senza limiti temporali), in quanto il regime applicabile è quello in vigore alla data di utilizzo delle perdite stesse (il 2011).

In conclusione, secondo la Corte di Cassazione dunque, ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile, rileva il momento di utilizzo delle perdite e non quello di formazione delle stesse.

Sentenza della Corte di Cassazione n. 19868 del 28.05.2025 - Condanne previste anche con credito non spettante se vi è prova documentale

Secondo la sentenza della Corte di Cassazione, depositata il 28.05.2025, è legittima la condanna del contribuente che, all'evidenza documentale, ha indebitamente utilizzato dei crediti di imposta, a prescindere dalla tipologia di indebitabilità di crediti utilizzati, tra quelli non spettanti e inesistenti così come definiti dal D.Lgs. n. 87/2024.

Il Decreto citato, infatti, ha apportato modifiche all'articolo 1 del D.Lgs. n. 74/2000, distinguendo, nella lettera *g-quinquies*), i crediti tributari in:

- non spettanti: «*che, pur certi nella loro esistenza ed ammontare, siano per legge ancora non utilizzabili*»; e
- inesistenti: «*dei quali non sussistono gli elementi costitutivi e giustificativi*», peccando, pertanto, del requisito oggettivo o soggettivo, o dove i requisiti sono oggetto di «*rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente ed ideologicamente falsi, simulazioni o artifici*».

Nel caso in esame, la Corte d'Appello di Bari aveva condannato il contribuente alla pena di sei mesi di reclusione ed alla confisca di circa 300.000 euro, per aver compensato crediti non spettanti, in violazione dell'articolo 10-*quater*, comma 1, del D.Lgs. n. 74/2000.

Con il ricorso in Cassazione, l'imputato chiedeva l'annullamento, appellandosi:

- a) all'articolo 13, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997 che prevede, in caso di utilizzo di un'eccedenza di un credito d'imposta, la sanzione pari al 30% del credito utilizzato;
- b) all'inapplicabilità retroattiva del nuovo articolo 1, lett. *g-quinquies*, del D.Lgs. n. 74/2000 che disciplina la vigente qualificazione dei crediti non spettanti.

Con riferimento alla tematica di cui al punto a), la Cassazione precisa che la definizione del delitto di compensazione di credito non spettante non può essere desunta dal succitato articolo 13 in quanto - in estrema sostanza - trattasi di riferimento di legge *extra-penale*.

Circa la tematica di cui al punto b), secondo la sentenza in esame, le definizioni di credito di cui sopra hanno recepito il frutto dell'elaborazione giurisprudenziale e, pertanto, la richiesta sarebbe infondata.



La Cassazione, inoltre, si esprime sull'evidenza documentale della non spettanza dell'importo in eccedenza compensato, che si basa sul confronto tra dichiarazioni fiscali e credito portato in compensazione. Pertanto, non può ricorrere la causa di non punibilità di cui all'articolo 10-*quater*, comma 2-*bis*, del D.Lgs. n. 74/2000 secondo cui «*La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.*»

Il ricorso, pertanto, è stato dichiarato inammissibile.



Risposta ad interpello n. 115/2025 - Esercizio del diritto a detrazione IVA - omessa registrazione delle fatture di acquisto

Il documento di prassi in oggetto riguarda il quesito posto da una Società che, avendo ricevuto nel corso dell'anno 2023 alcune fatture di acquisto, non avrebbe adempiuto agli obblighi di registrazione, conseguentemente omettendo di esercitare il proprio diritto alla detrazione IVA, sia nelle liquidazioni IVA periodiche sia nella dichiarazione annuale IVA relativa all'anno di ricezione dei documenti.

L'istante chiede, quindi, all'Amministrazione Finanziaria di confermare la possibilità di esercitare tardivamente il diritto alla detrazione dell'imposta mediante l'istituto della dichiarazione integrativa. Viene ipotizzata inoltre l'assenza di sanzioni applicabili al caso esposto o, al più, l'applicazione della sanzione in misura fissa di cui all'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 417/1997, ridotta tramite l'istituto del ravvedimento operoso previsto dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

L'Agenzia delle Entrate, nella sua risposta, ricorda che, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, *“il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”*, e che, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, *“il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”*.

L'Agenzia - richiamando i precedenti documenti di prassi, ovvero la risoluzione n. 325/E del 2002, la circolare n. 1/E del 2018 e la risposta ad interpello n. 479/2023 - rammenta che il diritto a detrarre l'IVA relativa ai beni e servizi acquistati rappresenta una facoltà esercitabile al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, specificando che tale diritto è condizionato alla previa annotazione della fattura di acquisto o della bolletta doganale, come prescritto dall'articolo 25 del Decreto IVA.

Nel caso oggetto di interpello viene pertanto esclusa la possibilità di ricorrere all'istituto della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 8, comma 6-bis, del D.P.R. n. 322/1998, in quanto tale possibilità sarebbe ammessa nella sola ipotesi in cui il contribuente, avendo registrato la fattura di acquisto entro il termine stabilito dall'art. 25 del Decreto IVA, avesse tuttavia omissa, per mero errore, di esercitare tempestivamente il diritto alla detrazione.

L'Agenzia rileva, infine, che sussiste l'obbligo di registrare le fatture di acquisto *“comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”* ricordando quindi che, nel caso in esame, rimane applicabile la sanzione di cui all'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997, dovuta nella misura fissa da euro 250 a euro 2.000, in quanto la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo. Sanzione ravvedibile, in base all'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

Secondo la posizione espressa dall'Agenzia delle Entrate, il soggetto passivo viene dunque “doppiamente penalizzato”, in quanto perderebbe il diritto a detrarre l'imposta pagata e risulterebbe inoltre sanzionabile per aver omissa di registrare tempestivamente il documento d'acquisto ricevuto.



Circolare n. 5/E del 16.05.2025 - Trattamento del prestito o distacco di personale agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto

Con la circolare n. 5/E del 16.05.2025 l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito alla nuova disciplina IVA del distacco di personale, a seguito dell'abrogazione dell'articolo 8, comma 35, della Legge n. 67/1988, introdotta dall'articolo 16-ter del D.L. n. 131/2024.

La precedente formulazione normativa disponeva che le attività di distacco del personale, effettuate a fronte di un corrispettivo pari al mero rimborso del relativo costo, non fossero rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Tale normativa tuttavia era stata giudicata incompatibile con i principi di cui alla direttiva 2006/112/CE dalla Corte di Giustizia Europea con sentenza dell' 11.03.2020, causa C-94/19.

In base a quanto disposto dall'articolo 30 del D.Lgs. n. 276/2003, si ha distacco o prestito di personale quando:

- un datore di lavoro (*distaccante*) mette a disposizione temporaneamente, a favore di un altro soggetto (*distaccatario*), uno o più lavoratori per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa;
- tale datore di lavoro rimane comunque responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore;
- l'operazione è posta in essere dal distaccante con la finalità di soddisfare un proprio interesse.

Con il documento di prassi in commento l'Agenzia valuta la rilevanza ai fini IVA delle operazioni di distacco del personale esaminando i presupposti applicativi del tributo - soggettivo, oggettivo e territoriale - al fine di valutarne la sussistenza nelle diverse ipotesi che possono configurare operazione di distacco.

Con riferimento al requisito soggettivo viene data rilevanza alla tipologia di attività svolta dal soggetto distaccante. Infatti, se si tratta di soggetto che svolge attività di impresa o di lavoro autonomo, il requisito soggettivo deve ritenersi in ogni caso soddisfatto. Qualora invece, il datore di lavoro sia un ente non commerciale, occorre verificare se lo stesso svolga, in via non prevalente, anche attività d'impresa, oltre a quella istituzionale. In tale fattispecie l'Amministrazione Finanziaria ritiene soddisfatto il requisito soggettivo solo nel caso in cui il personale distaccato sia afferente l'attività di impresa svolta dall'ente non commerciale; mentre per il distacco effettuato in ambito istituzionale, l'operazione è da ritenersi fuori campo IVA.

Sono in ogni caso, da ritenersi fuori dal campo di applicazione dell'IVA le operazioni di distacco effettuate tra società partecipanti al medesimo Gruppo IVA (art. 70-*quinquies*, comma 1, D.P.R. n. 633/1972).

Dal punto di vista oggettivo, il distacco o prestito di personale effettuato "verso corrispettivo" costituisce, in via generale, una prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972. In virtù di quanto disposto dai giudici unionali (sentenza C-94/19 San Domenico Vetraria, sopra citata), sussiste il nesso diretto tra la prestazione di distacco, da un lato, e il pagamento del corrispettivo, dall'altro, quando le due prestazioni si condizionano reciprocamente, ovvero nel momento in cui l'una è effettuata solo a condizione che lo sia anche l'altra, e viceversa.

L'Agenzia delle Entrate, precisa che la somma pagata deve essere qualificata come "corrispettivo" della prestazione:

- laddove il pagamento della stessa sia ritenuto dalle parti condizione essenziale per l'esecuzione dell'operazione, e viceversa;
- a prescindere dal suo ammontare, non rilevando più la circostanza che il relativo importo sia inferiore, pari o superiore all'ammontare dei costi che il datore di lavoro ha sostenuto per il personale distaccato.



Pertanto, l'intero ammontare del corrispettivo costituisce base imponibile ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 633/1972. L'Amministrazione Finanziaria nel documento di prassi in commento afferma che nel caso in cui, l'operazione sia effettuata a titolo gratuito nell'interesse dell'impresa distaccante è da ritenersi fuori dal campo di applicazione dell'IVA per mancanza del presupposto oggettivo, in quanto non qualificabile come prestazione di servizi «a titolo oneroso».

Sul piano territoriale, per le operazioni B2B vige il criterio generale per cui esse sono rilevanti in Italia quando eseguite in favore di un distaccatario soggetto passivo stabilito in Italia (articolo 7-ter D.P.R. n. 633/1972). Diversamente, per le operazioni B2C, la prestazione è rilevante solo se il distaccante è soggetto passivo in Italia e il distaccatario (non soggetto passivo) è domiciliato o residente in UE. In deroga alla regola generale è fuori campo IVA - ai sensi dell'articolo 7-septies, comma 1, lett. e) del Decreto IVA - il distacco di personale effettuato nei confronti di un committente/distaccatario extra-UE, non soggetto passivo, anche qualora il prestatore/distaccante sia un soggetto passivo IVA stabilito in Italia.

Le disposizioni sin qui citate si applicano ai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025, mentre per i contratti stipulati entro tale data continua a trovare applicazione la previsione abrogata.

Infine, viene precisato che i chiarimenti indicati nella circolare si applicano anche nelle ipotesi di contratti di avvalimento che, secondo l'Agenzia, se effettuati a titolo oneroso, costituiscono una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA. Al contrario, non rientrano nelle previsioni appena illustrate le ipotesi di codatorialità previste nei contratti di rete, in quanto ciascuna impresa retista assume la veste di datore di lavoro.

CONTATTI

Viale Abruzzi, 94
20131 Milano
Tel. 02 58 20 10

BDO Tax S.r.l. Stp
centrostudi@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi professionali alle imprese.

La Tax News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 3 giugno 2025.

BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2025 BDO Tax S.r.l. Stp - Tax News - Tutti i diritti riservati.

www.bdo.it



Vuoi ricevere la TaxNews e altre notizie da BDO direttamente via email?
Iscriviti alle nostre mailing list.

